



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 15/04/2021

### FATTO

La cliente, stipulato in data 28/02/2019 il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*654, anticipatamente estinto nel mese di luglio 2020, proposto reclamo, chiede il rimborso della somma di Euro 996,80 a titolo di oneri non maturati, oltre agli interessi dal giorno dell'estinzione.

L'intermediario controdeduce che il contratto di finanziamento stipulato dalla cliente veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 16 con decorrenza 31/07/2020; che, in quella sede, veniva restituita alla cliente la somma di € 2.677,85 a titolo di interessi e, nel riscontro al reclamo è stata offerta la somma di € 200,00, rifiutata dalla cliente; eccepisce la natura *upfront* della commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria e la conseguente infondatezza della domanda di restituzione. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la richiesta di rimborso di commissioni anticipatamente versate in conseguenza dell'estinzione anticipata, avvenuta a seguito del pagamento di 16 rate sulle 72 complessive sulla base del conteggio estintivo allegato. In atti è presente altresì la liberatoria.

Il Collegio, visionate le condizioni economiche e le previsioni contrattuali in tema di rimborsi a seguito dell'estinzione anticipata, constata l'esclusione convenzionale del rimborso di alcune voci di spesa.

Il Collegio osserva che la clausola tesa a escludere il diritto al rimborso di commissioni anticipatamente versate dal cliente – siano esse *upfront* o *recurring* - contrasta con l'art. 125-sexies TUB, nel significato delineato e reso cogente dalla decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019 causa C-383/18 (c.d. Lexitor). La Corte di Giustizia, infatti, è investita del monopolio dell'interpretazione del diritto dell'Unione, cosicché grava sugli organi giudicanti nazionali l'obbligo di interpretare conformemente al diritto dell'Unione Europea



anche le norme interne, indipendentemente dalla idoneità della fonte normativa europea a produrre effetti diretti o “orizzontali”. Non vi è dubbio, dunque, che questo Collegio debba uniformarsi all’interpretazione della direttiva sul credito al consumo come fissata dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata. In questo senso, del resto, si è orientato il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Come è noto, la Corte ha stabilito che l’art. 16 della direttiva sul credito al consumo, “letto alla luce del considerando 39 di quest’ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”.

Premessa, quindi, la rimborsabilità di tutte le commissioni, il Collegio passa alla loro qualificazione, definendo *upfront* le Spese di Istruttoria e le Commissioni di intermediazione.

Il Collegio, pertanto, applicato a tali costi il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute, dichiara dovuta la seguente somma:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.182,54	Tasso di interesse annuale	9,05%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	256,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	77,78%
Data di inizio del prestito	01/04/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	63,02%

rate pagate	16	rate residue	56	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria (A)				360,00	Upfront	63,02%	226,86		226,86
Commissioni di intermediazione (B)				921,60	Upfront	63,02%	580,76		580,76
<b>Totale</b>				<b>1.281,60</b>					<b>807,62</b>

Il Collegio accoglie altresì la domanda relativa agli interessi legali, ma dal giorno del reclamo al saldo.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 808,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA